

Progetto di legge
Strumenti di risoluzione delle crisi bancarie
a tutela della stabilità del sistema finanziario

TITOLO I

CAPO I

(Disposizioni di carattere generale)

Articolo 1

(Finalità e definizioni)

1. La presente Legge è finalizzata a introdurre specifiche disposizioni a tutela della stabilità del sistema finanziario della Repubblica, ai sensi dell'art. 37 della Legge 165/2005 e successive modifiche.
2. Ai sensi della presente Legge si intende per:
 - a. "alta dirigenza", il direttore generale, i vice direttori generali e le cariche ad esse assimilate, i responsabili delle principali aree di affari e coloro che rispondono direttamente all'organo amministrativo;
 - b. "autorità di vigilanza", la Banca Centrale della Repubblica di San Marino, in conformità a quanto disposto dalla Legge 29 giugno 2005 n.96;
 - c. "azione di risoluzione", la decisione di assoggettare un ente a risoluzione, l'applicazione di uno strumento di risoluzione o l'esercizio di uno o più poteri di risoluzione;
 - d. "banca", soggetto autorizzato all'esercizio dell'attività riservata di cui alla lett. A, dell'Allegato 1 della LISF;
 - e. "BCSM", la Banca Centrale della Repubblica di San Marino;
 - f. "CCR", il Comitato per il Credito e il Risparmio;
 - g. "funzioni essenziali", attività, servizi o operazioni la cui interruzione potrebbe compromettere la prestazione di servizi essenziali per il sistema economico o la stabilità finanziaria, in ragione della dimensione, della quota di mercato, delle interconnessioni esterne ed interne, della complessità di un ente o gruppo, con particolare riguardo alla sostituibilità di tali attività, servizi o operazioni;
 - h. "LISF", la Legge 17 novembre 2005 n.165 e successive modifiche;
 - i. "passività non protette", passività riconducibili a:
 - i. soggetti che detengono direttamente o indirettamente una partecipazione al capitale della banca superiore al 2% dei diritti di voto. Sono ricomprese le passività riconducibili ai titolari effettivi dei partecipanti al capitale nonché quelle detenute indirettamente, dai medesimi soggetti, per il tramite di fiduciari e/o persone interposte nonché società controllate;
 - ii. esponenti aziendali della banca di cui all'art. 15 della LISF che hanno rivestito la carica per almeno 18 mesi nei 24 mesi antecedenti l'adozione del provvedimento di risoluzione o, se antecedente, del provvedimento di amministrazione straordinaria della banca. Sono ricomprese le passività detenute indirettamente per il tramite di fiduciari e/o persone interposte;
 - iii. clienti o titolari effettivi, residenti, aventi sede ovvero costituiti in:
 1. Paesi ad alto rischio di cui all'art. 16 undecies della Legge 17 giugno 2008, n. 92 e successive modifiche;
 2. Paesi, territori o giurisdizioni sottoposte a misure restrittive dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite;
 3. Paesi con carenze strategiche in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo individuati dal Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale (GAFI), da organismi internazionali e dall'Unione Europea.

- Sono ricomprese le passività riconducibili ai medesimi soggetti per il tramite di fiduciari e/o persone interposte;
- iv. soggetti, e rispettivi titolari effettivi, iscritti a ruolo che presentano debiti tributari verso la Repubblica di San Marino, fino a concorrenza del debito pregresso.
 - j. "titolari effettivi": persone fisiche individuate come tali in conformità alla Legge 17 giugno 2008 n. 92 e successive modifiche.

CAPO II

(Modalità di intervento e procedura di risoluzione delle crisi)

Articolo 2

(Presupposti)

1. La BCSM può adottare un provvedimento di risoluzione, qualora la banca sia in dissesto e non si possano ragionevolmente prospettare misure alternative che permettano di superare lo stato di dissesto in tempi brevi.
2. La banca è considerata in dissesto quando ricorrano una o più delle seguenti situazioni:
 - le attività sono inferiori alle passività;
 - non è in grado di pagare le proprie passività alla scadenza;
3. L'organo di amministrazione o l'organo di controllo della banca è tenuto a informare l'autorità di vigilanza quando valuta che la stessa si trovi in dissesto.
4. Lo stato di dissesto è altresì accertato dalla BCSM nell'esercizio delle funzioni di vigilanza.
5. Qualora lo stato di dissesto della banca sia accertato nell'ambito della procedura di amministrazione straordinaria, di cui all'art. 78 della Legge n. 165/2005, ad opera del Commissario straordinario, questi, con il parere del Comitato di sorveglianza, chiede alla BCSM l'adozione del provvedimento di risoluzione o, in alternativa, di liquidazione coatta amministrativa.
6. La BCSM adotta il provvedimento di risoluzione al fine di conseguire uno dei seguenti obiettivi, che non sarebbero raggiunti attraverso il solo provvedimento liquidatorio o non sarebbero raggiunti in egual misura:
 - garantire la continuità delle funzioni essenziali della banca;
 - evitare effetti negativi significativi sulla stabilità finanziaria, in particolare attraverso la prevenzione del contagio;
 - salvaguardare i fondi pubblici;
 - tutelare i depositanti di cui all'articolo 100 della LISF e gli investitori di cui all'articolo 100-bis della LISF, nonché, più in generale, i fondi e le attività dei clienti.

Articolo 3

(Strumenti della risoluzione)

1. Qualora risultino accertati i presupposti di cui al precedente articolo è disposta nei confronti della banca l'applicazione della risoluzione o la liquidazione coatta amministrativa secondo quanto previsto dall'articolo 85 della LISF.
2. Nella gestione della Risoluzione possono essere utilizzati i seguenti strumenti:
 - a) la cessione di beni e rapporti giuridici a un soggetto terzo;
 - b) la cessione di beni e rapporti giuridici ad un ente ponte;
 - c) l'applicazione di misure di cui all'art. 15 e ss. della presente legge.
3. La BCSM può applicare gli strumenti di risoluzione individualmente o in combinazione tra loro.

Articolo 4

(Provvedimento di risoluzione)

1. La BCSM dispone l'avvio della risoluzione con proprio provvedimento contenente l'indicazione dei presupposti per la risoluzione ed il programma di risoluzione.
Il provvedimento di cui al precedente comma è emanato dal Direttore Generale di BCSM, in esecuzione della delibera del Coordinamento della Vigilanza e può essere modificato con le medesime modalità. Il provvedimento è trasmesso alla banca sottoposta a risoluzione nonché al Fondi di Garanzia dei depositanti.
2. Il provvedimento con cui è disposto l'avvio della risoluzione è pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale, sul sito internet di BCSM e su quello della banca sottoposta a risoluzione.
3. Ai procedimenti previsti dal presente articolo non si applicano le disposizioni della legge 5 ottobre 2011 n.160, in materia di partecipazione al procedimento amministrativo.
4. Con l'adozione del provvedimento di risoluzione, la BCSM si sostituisce all'organo assembleare della banca per la deliberazione delle operazioni che rientrerebbero nella competenza della stessa.
5. Qualora non sia disposta la permanenza in carica degli amministratori ovvero del Commissario Straordinario, nel caso di banca già sottoposta ad amministrazione straordinaria ai sensi dell'articolo 78 della LISF, la BCSM nomina degli amministratori speciali per un periodo massimo di 1 anno, eccezionalmente prorogabile. Essi sono pubblici ufficiali e assumono tutti i poteri degli azionisti e degli amministratori, esercitando i relativi poteri sotto il controllo della BCSM. Essi hanno la rappresentanza legale della banca sottoposta a risoluzione. La BCSM può disporre limiti all'attività degli amministratori speciali e che alcuni atti degli amministratori speciali siano sottoposti alla sua autorizzazione. Le indennità spettanti agli amministratori speciali sono determinate dalla BCSM e poste a carico della banca sottoposta a risoluzione. Ai commissari speciali si applicano le disposizioni relative ai commissari liquidatori contenute nell'articolo 86, commi 2 e 3, nell'articolo 88, commi 3, 4, 6 e nell'articolo 89 della LISF.
6. Unitamente ai commissari speciali, è nominato un comitato di sorveglianza, composto da tre a cinque membri, che designa a maggioranza di voti il proprio presidente. Al comitato di sorveglianza si applicano le disposizioni relative al comitato di sorveglianza contenute negli articoli 86, commi 2 e 3, e 88 della LISF.
7. Il provvedimento di risoluzione è immediatamente esecutivo ed è passibile di ricorso giurisdizionale amministrativo nelle forme e nei modi previsti dalla Legge 28 giugno 1989 n. 68 e successive modifiche.
8. Nei giudizi avverso le misure di cui al presente decreto e di cui alla Parte II, Titolo II della LISF, si presume fino a prova contraria che la sospensione dei provvedimenti sarebbe contraria all'interesse pubblico.
9. Quando il giudice lo ritiene necessario per tutelare gli interessi dei terzi in buona fede che hanno acquistato le attività e passività di una banca sottoposta a risoluzione, l'annullamento del provvedimento lascia impregiudicati gli atti amministrativi adottati o i negozi giuridici posti in essere dalla BCSM sulla base del provvedimento annullato. Resta fermo il diritto al risarcimento del danno subito e provato, nei limiti stabiliti dalle norme vigenti.
10. Il giudice presso il quale pende un qualsiasi giudizio del quale sia parte una banca sottoposta alla procedura di risoluzione ne dispone la sospensione su istanza della BCSM per un periodo congruo al perseguimento degli obiettivi della risoluzione.

Articolo 5

(Principi regolatori della procedura di risoluzione)

1. L'applicazione alla banca in stato di dissesto del provvedimento di risoluzione avviene nel rispetto dei seguenti principi:
 - a) gli azionisti della banca sopportano per primi le perdite;

- b) gli altri titolari di passività non protette sostengono le perdite dopo gli azionisti, secondo l'ordine di graduazione di cui alle vigenti disposizioni in materia concorsuali della Repubblica, salvo espressa disposizione contraria a norma della presente Legge;
- c) nessun titolare di passività protette deve sostenere perdite maggiori di quelle che avrebbe sostenuto se la banca medesima fosse stata liquidata con procedura di liquidazione coatta amministrativa;
- d) i creditori di una stessa classe ricevono pari trattamento come individuata nel provvedimento di risoluzione;
- e) l'organo di amministrazione e l'alta dirigenza sono sostituiti ovvero forniscono l'assistenza necessaria per conseguire gli obiettivi della risoluzione, fino alla loro permanenza in carica;
- f) i soggetti che hanno dolosamente o colposamente dato causa o contribuito al dissesto della banca sottoposta a risoluzione ne rispondono ai sensi di legge, fermo restando quanto disposto al successivo articolo 12;
- g) gli atti posti in essere nel corso della risoluzione non sono soggetti ad azioni revocatorie;
- h) se la banca sottoposta a risoluzione si trova in stato di insolvenza alla data di adozione del provvedimento di risoluzione, si applicano i commi 1 e 2 dell'art.98 della Legge n. 165/2005;
- i) i depositi protetti, di cui all'articolo 100 della LISF, non subiscono perdite.

CAPO III

(Strumenti della risoluzione)

Art. 6

(Cessione di rapporti giuridici)

1. La cessione, in una o più soluzioni, a un soggetto terzo ha ad oggetto tutti i diritti, le attività o le passività, anche individuabili in blocco, di una banca sottoposta a risoluzione, o parte di essi.
2. La cessione è effettuata a condizioni di mercato, sulla base della valutazione delle attività e passività. Qualora lo stato di dissesto sia stato accertato ai sensi dell'art. 2, comma 5, la valutazione è effettuata dal Commissario Straordinario, quale pubblico ufficiale, avvalendosi dell'ausilio di esperti indipendenti, con l'autorizzazione della Banca Centrale. Il corrispettivo pagato dal cessionario è corrisposto alla banca sottoposta a risoluzione.
3. La cessione è condotta nel rispetto dei seguenti principi:
 - a) assicurare la massima trasparenza e la correttezza delle informazioni concernenti l'oggetto della cessione, tenuto conto delle circostanze e compatibilmente con l'obiettivo di preservare la stabilità finanziaria;
 - b) evitare discriminazioni tra i potenziali cessionari, prevedere presidi volti a evitare conflitti di interesse, nonché tenere conto delle esigenze di celerità di svolgimento della risoluzione.
4. La cessione può essere disposta in deroga al comma 3, quando è ragionevolmente prevedibile che l'applicazione dei principi ivi indicati comprometterebbe l'esito della cessione o il raggiungimento degli obiettivi della risoluzione e aggraverebbe la minaccia per la stabilità finanziaria.
5. La cessione di attività e passività anche individuabili in blocco totale o parziale a un soggetto terzo, che non sia autorizzato all'attività bancaria, è subordinata alla condizione dell'autorizzazione all'esercizio della predetta attività, che può essere rilasciata anche contestualmente alla citata cessione.

Art.7

(Cessione a un ente ponte)

1. L'ente-ponte è una società di capitali costituita per gestire beni e rapporti giuridici acquistati ai sensi dei commi seguenti, con l'obiettivo di mantenere la continuità delle funzioni essenziali precedentemente svolte dalla banca sottoposta a risoluzione e, quando le condizioni di mercato sono adeguate, cedere a terzi le partecipazioni al capitale o i diritti, le attività o le passività acquistate.
2. Il capitale dell'ente-ponte è interamente o parzialmente detenuto dalla BCSM, dal Fondo di tutela dei depositanti e dall'Ecc.ma Camera.
3. La BCSM, nell'ambito del provvedimento di risoluzione:
 - a) approva l'atto costitutivo e lo statuto dell'ente-ponte, nonché la strategia e il profilo di rischio;
 - b) nomina i componenti degli organi di amministrazione e controllo ed il revisore dell'ente-ponte, attribuendo le deleghe e stabilendo le remunerazioni;
 - c) individua, qualora necessario, restrizioni all'attività dell'ente-ponte.
4. L'ente-ponte esercita l'attività bancaria e la prestazione di servizi di investimento e di pagamento, ove autorizzato.
5. L'ente-ponte, ove necessario per conseguire gli obiettivi della risoluzione, è autorizzato provvisoriamente dalla BCSM a esercitare l'attività bancaria e a prestare servizi di investimento e di pagamento anche se non soddisfa i requisiti stabiliti dalla normativa applicabile.
6. L'ente-ponte, i componenti dei suoi organi di amministrazione e controllo, nonché l'alta dirigenza rispondono solo per dolo o colpa grave nei confronti degli azionisti e dei creditori propri e della banca sottoposta a risoluzione.
7. Il valore complessivo delle passività cedute all'ente-ponte non supera il valore totale dei diritti e delle attività ceduti.
8. L'ente-ponte succede alla Banca sottoposta a risoluzione nelle attività e nelle passività cedute, salvo che la BCSM disponga diversamente, ove necessario, per conseguire gli obiettivi della risoluzione.
9. La BCSM dichiara la cessazione della qualifica di ente-ponte al verificarsi di una delle seguenti situazioni:
 - a) l'ente-ponte si fonde con un altro soggetto o i soggetti indicati al precedente comma 2, cedono a terzi la propria partecipazione;
 - b) la totalità, o la quasi totalità delle attività e passività dell'ente-ponte è ceduta ad un terzo;
 - c) sono completati la liquidazione delle attività e il pagamento delle passività dell'ente-ponte.
10. In ogni caso, la cessazione della qualifica di ente-ponte è disposta dalla BCSM decorsi 2 anni dalla data in cui è stata effettuata l'ultima cessione all'ente-ponte medesimo.
11. Con provvedimento motivato, la BCSM, anche in relazione alle condizioni di mercato attuali e prospettiche, può prorogare il termine di durata dell'ente-ponte di cui al comma precedente per uno o più periodi di 1 anno ciascuno, qualora ciò sia necessario per mantenere la continuità di servizi bancari o finanziari essenziali o quando nel corso del periodo di proroga si prevede il verificarsi di una delle cause di estinzione dell'ente-ponte di cui al precedente comma 9.
12. Quando si verificano le situazioni indicate al comma 9, lettera b) e 11 l'ente-ponte è liquidato secondo le modalità previste dall'articolo 85 della LISF. L'eventuale residuo attivo risultante dal bilancio finale dell'ente-ponte è distribuito tra i suoi soci.

Articolo 8

(Disposizioni comuni alle cessioni di attività e passività)

1. Il presente articolo si applica alle cessioni disciplinate dai precedenti articoli.

2. Le cessioni non richiedono il consenso di soggetti diversi dal cessionario e possono essere disposte direttamente dalla BCSM, anche contestualmente al provvedimento di risoluzione.
3. Della cessione è data notizia secondo quanto previsto dall'articolo 52, comma 1, lettera b) della LISF e trova altresì applicazione quanto previsto al comma 4, lettera a), del medesimo articolo.
4. Se la cessione ha ad oggetto contratti, il contraente ceduto può opporre al cessionario tutte le eccezioni derivanti dal contratto, ma non quelle fondate su altri rapporti col cedente.
5. In deroga a quanto previsto dalla LISF, all'articolo 52, comma 4, lettere c) e d):
 - a) i creditori ceduti non hanno facoltà di esigere dal cedente l'adempimento delle obbligazioni oggetto di cessione, quandanche successivamente inadempite dal cessionario, essendo la cessione efficace e pienamente liberatoria per il debitore cedente, a decorrere dalla pubblicazione di cui al seguente comma, anche nei confronti dei predetti creditori, pur in assenza di notifica o accettazione;
 - b) non vi è responsabilità del cedente per i casi i cui, coloro che sono parte dei contratti ceduti abbiano esercitato, entro tre mesi dagli adempimenti pubblicitari di cui al seguente comma, il diritto di recesso per giusta causa dal contratto ceduto.
6. La cessione acquisisce piena efficacia ed opponibilità ai terzi a seguito della pubblicazione sul sito internet della BCSM e non sono richiesti ulteriori adempimenti, coerentemente a quanto previsto dalla LISF, all'articolo 52, comma 4, lettera b).
7. I creditori dell'ente sottoposto a risoluzione e gli altri terzi i cui diritti, attività, o passività non sono oggetto di cessione non possono esercitare pretese sui diritti, sulle attività o sulle passività oggetto della cessione e, nell'ambito di cessioni all'ente-ponte, nei confronti dei membri degli organi di amministrazione e controllo o dell'alta dirigenza del cessionario.
8. La BCSM, nell'ambito della cessione di attività e passività disciplinata dalla presente sezione, può imporre alla banca sottoposta a risoluzione o ad altre componenti del medesimo gruppo, a eque condizioni di mercato, di fornire al cessionario i servizi e i mezzi necessari per esercitare le attività cedute, fatta eccezione per le forme di sostegno finanziario.

Art. 9

(Modalità di ripianamento patrimoniale)

1. La cessione delle attività e passività a un soggetto terzo o a un ente-ponte di cui agli articoli precedenti è attuata solo dopo il ripianamento delle perdite, fino al pareggio tra attività e passività. A tale scopo, l'importo necessario a ristabilire l'equilibrio patrimoniale è determinato sulla base della valutazione del dissesto effettuata dalla BCSM ovvero dal Commissario straordinario, qualora lo stato di dissesto sia emerso nell'ambito della procedura di amministrazione straordinaria.
2. Sono ridotti, fino al ripianamento del deficit patrimoniale, secondo l'ordine di seguito descritto:
 - a) le riserve e il capitale sociale, con conseguente estinzione dei relativi diritti amministrativi e patrimoniali;
 - b) gli strumenti ibridi di patrimonializzazione;
 - c) i debiti con clausole di subordinazione, sia sotto forma di finanziamento, sia sotto forma di strumenti finanziari;
 - d) il valore nominale delle passività non protette.
3. Qualora il completo azzeramento delle voci contabili precedenti non consenta il ripianamento del deficit patrimoniale potranno essere attivati, previa deliberazione del Congresso di Stato, su proposta del CCR, sentita BCSM, uno o più dei seguenti strumenti:
 - a) conferimento al capitale della banca soggetta a risoluzione di strumenti finanziari e disponibilità liquide afferenti dossier amministrati e/o gestioni patrimoniali riconducibili ai titolari di passività non protette nella misura strettamente necessaria a ripianare il deficit patrimoniale residuo;

- b) conversione di altre passività in azioni della banca soggetta a risoluzione o di un ente-ponte nella misura strettamente necessaria a ricostituire il capitale e ripristinare i requisiti patrimoniali previsti dalla normativa di vigilanza, con esclusione delle passività protette di cui al successivo articolo 10;
 - c) interventi pubblici di stabilizzazione finanziaria di cui al successivo art. 16 e ss., in modo da innalzare le tutele per chi detiene passività protette di cui al successivo articolo 10.
4. Le disposizioni di cui al comma 2 e al comma 3, lett. a) si applicano anche in caso di liquidazione coatta amministrativa di cui agli articoli 85 e ss. della LISF se funzionali a limitare le perdite in capo alle passività protette ovvero alla cessione di attività e passività.
5. Le misure di cui ai commi precedenti sono disposte:
- in modo uniforme nei confronti di tutti gli azionisti e i creditori di passività non protette, appartenenti alla stessa categoria, proporzionalmente al valore nominale dei rispettivi strumenti finanziari o crediti, secondo la gerarchia applicabile in sede concorsuale e tenuto conto delle clausole di subordinazione salvo quanto diversamente disposto dalla presente legge;
 - in misura tale da assicurare che nessun titolare di passività protette riceva un trattamento peggiore rispetto a quello che riceverebbe se la banca sottoposta a tale misura fosse stata liquidata nel momento in cui è stato accertato il dissesto, secondo la disciplina della procedura di liquidazione coatta amministrativa disciplinata dalla LISF;
 - tenendo conto del valore nominale degli strumenti finanziari o dei debiti, al netto dell'eventuale compensazione tra crediti e debiti, purché i relativi effetti siano stati fatti valere da una delle parti prima del rilascio dell'autorizzazione alla cessione delle attività e passività.

Art. 10

(Passività protette)

1. Le passività – non riconducibili ad uno dei soggetti di cui all'art. 1, comma 2, lett. i) - che non subiscono alcuna riduzione di valore sono:
- a) i depositi protetti ai sensi dell'articolo 100 della LISF;
 - b) le passività garantite, le passività derivanti da contratti derivati di copertura dei rischi dei crediti e dei titoli ceduti a garanzia delle obbligazioni, nel limite del valore delle attività poste a garanzia delle stesse, nonché le passività nei confronti dell'amministrazione tributaria ed enti previdenziali, se i relativi crediti sono assistiti da privilegio o altra causa legittima di prelazione;
 - c) qualsiasi obbligo derivante dalla detenzione da parte della banca in dissesto di disponibilità dei clienti, afferenti:
 - alla gestione dei Fondi di previdenza della Repubblica di San Marino facenti capo all'ISS e al FONDISS;
 - alla prestazione di servizi di investimento e accessori ovvero detenute da o per conto di organismi d'investimento collettivo o fondi comuni di investimento;
 - agli attivi a copertura di riserve tecniche di imprese di assicurazioni;
 - ai premi pagati agli intermediari assicurativi e alle somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese di assicurazione presenti sui conti correnti separati intestati ai medesimi intermediari assicurativi;
 - d) qualsiasi obbligo sorto per effetto di un rapporto fiduciario tra la banca in dissesto e un terzo, in qualità di beneficiario, a condizione che quest'ultimo sia protetto nelle procedure concorsuali applicabili;
 - e) passività con durata originaria inferiore a sette giorni nei confronti di enti non facenti parte del gruppo della banca in dissesto;
 - f) passività con durata residua inferiore a sette giorni nei confronti di un sistema di pagamento o di regolamento titoli o di una controparte centrale, nonché dei suoi gestori o partecipanti, purché le passività derivino dalla partecipazione della banca in dissesto ai sistemi;

- g) passività nei confronti dei seguenti soggetti:
- dipendenti, limitatamente alle passività riguardanti la retribuzione fissa, i benefici pensionistici o altra componente fissa della remunerazione;
 - fornitori di beni o servizi necessari per il normale funzionamento della banca in dissesto o dell'ente-ponte; o del cessionario di attività e passività
 - sistema di garanzia per la protezione dei depositanti, limitatamente ai contributi dovuti dalla banca in dissesto per l'adesione al sistema.

Art. 11

(Effetti della riduzione/conversione di passività)

1. La riduzione o la conversione di passività sono pienamente efficaci dal momento individuato nel provvedimento assunto da BCSM anche in esito alle deliberazioni assunte dal Congresso di Stato ai sensi dell'articolo 9, comma 3 indipendentemente dall'esecuzione di qualsiasi adempimento amministrativo o procedurale connesso, ivi inclusi la modifica di registri, albi o libri sociali.
2. La riduzione di cui all'articolo 9, comma 2 ha effetto definitivo e ha luogo senza che sia dovuto alcun indennizzo, fatto salvo quanto stabilito al successivo comma. Gli azionisti e i creditori titolari di passività non protette perdono ogni diritto, fatta eccezione per quelli già maturati e per l'eventuale diritto al risarcimento del danno in caso di esercizio illegittimo dei poteri da parte della BCSM e degli organi della procedura di risoluzione.
3. Salvo patto contrario, in caso di riduzione delle passività, questa non pregiudica il diritto del creditore nei confronti dei condebitori in solido, dei fideiussori o di altri terzi a qualunque titolo, tenuti a rispondere dell'adempimento della passività oggetto di riduzione.
4. Qualora i titolari di passività protette e il Fondo di garanzia dei depositanti dimostrino di aver subito perdite maggiori di quelle che avrebbero subito nell'ambito di una liquidazione coatta amministrativa, essi hanno diritto a ricevere dall'ente-ponte o dal soggetto terzo che si è reso cessionario delle attività e passività, a titolo di indennizzo, una somma equivalente alla differenza. L'indennizzo può essere diluito dalla BCSM nel tempo, al fine di non vanificare il raggiungimento degli obiettivi della cessione delle attività e passività.
5. In deroga alle disposizioni in materia di autorizzazione e/o comunicazioni all'acquisizione o all'incremento di partecipazioni qualificate, qualora a seguito della conversione di passività in azioni della banca soggetta a risoluzione o dell'ente-ponte determini l'acquisizione o l'incremento di una partecipazione qualificata e l'autorizzazione non sia ancora intervenuta, i diritti di voto inerenti alle azioni convertite sono sospesi ed esercitati dalla BCSM, per il tempo strettamente necessario alla conclusione del procedimento autorizzativo.
6. Nell'eventualità in cui il procedimento autorizzativo, di cui al comma precedente, abbia esito negativo, la BCSM nell'ambito del provvedimento di diniego comunicato al detentore delle partecipazioni fissa il termine per la vendita delle stesse.

Art. 12

(Azioni di responsabilità)

1. Le responsabilità degli organi sociali, dell'alta dirigenza e della società di revisione in ordine a fatti omissivi o commissivi, che hanno concorso a determinare la situazione di dissesto della banca e/o a determinare per dolo o colpa grave una errata rappresentazione della situazione economica e patrimoniale della banca sottoposta a risoluzione sono accertate anche tramite le evidenze oggettivamente documentate, riportate nei rapporti ispettivi redatti dalla BCSM in esito ad accertamenti conclusi nei 12 mesi antecedenti l'adozione del provvedimento di risoluzione. I fatti accertati nei predetti rapporti sono considerati fondati sino a prova contraria.

2. Le azioni sono esercitate ai sensi degli articoli 56, 64 e 71, comma 1, della Legge 23 febbraio 2006 n.47 e successive modifiche, ferma restando l'ulteriore esperibilità delle azioni, anche di responsabilità, di cui alla LISF e successive modifiche.
3. Il provento netto delle azioni di responsabilità, è destinato a compensare i creditori sociali che – al netto delle passività protette – abbiano subito danni provati per effetto dei comportamenti dei soggetti di cui al comma 1.
4. L'azione è esperibile dagli Amministratori speciali, sentito il comitato di sorveglianza, previa autorizzazione da parte della BCSM e proseguono, al termine della procedura di risoluzione, in capo all'Eccellentissima Camera in caso di interventi pubblici di stabilizzazione finanziaria di cui ai seguenti articoli 15 e ss..
5. Il termine di prescrizione dell'azione di responsabilità di cui al presente articolo è pari a cinque anni decorrenti dalla data del provvedimento di risoluzione che accerta lo stato di dissesto.

CAPO IV

(Poteri di risoluzione)

Art. 13

(Poteri general)

1. La BCSM, nell'ambito della procedura di risoluzione, può esercitare i seguenti poteri di:
 - a) esigere da qualunque banca le informazioni necessarie per decidere e predisporre un'azione di risoluzione, anche tramite ispezioni in loco;
 - b) assumere il controllo della banca soggetta a risoluzione ed esercitare tutti i diritti e poteri conferiti ai suoi azionisti, ai suoi altri proprietari e al suo organo di amministrazione;
 - c) cedere ad un terzo, con il consenso di quest'ultimo, diritti, attività o passività della banca soggetta a risoluzione;
 - d) svalutare, anche azzerandolo, il valore nominale o l'importo dovuto ancora non corrisposto a fronte delle passività non protette della banca soggetta a risoluzione;
 - e) convertire le passività ammissibili della banca soggetta a risoluzione in azioni o altri titoli di proprietà di tale ente o di un ente-ponte al quale sono cedute le attività, diritti o passività dell'ente;
 - f) cancellare i titoli di debito emessi dalla banca soggetta a risoluzione, ad eccezione delle passività garantite;
 - g) svalutare, anche a zero, l'importo nominale delle azioni o altri titoli di proprietà di una banca soggetta a risoluzione e cancellare tali azioni o altri titoli di proprietà;
 - h) imporre alla banca soggetta a risoluzione di emettere nuove azioni o altri titoli di proprietà ovvero altri strumenti di capitale, compresi strumenti convertibili in capitale;
 - i) modificare o cambiare la scadenza dei titoli di debito e di altre passività ammissibili emessi dalla banca soggetta a risoluzione oppure modificare l'importo degli interessi pagabili nel quadro di tali strumenti e di altre passività ammissibili o la data a partire dalla quale tali interessi divengono pagabili, anche sospendendo il pagamento per un periodo transitorio, tranne per i depositi protetti dal Fondo di Garanzia dei depositanti di cui all'art. 100 della LISF;
 - j) rimuovere o sostituire l'organo di amministrazione e l'alta dirigenza della banca soggetta a risoluzione.

Art. 14

(Chiusura della procedura di risoluzione)

1. La BCSM, quando determina che la risoluzione ha conseguito i propri obiettivi o che questi non possono essere più utilmente perseguiti, dichiara chiusa la risoluzione ed ordina agli amministratori speciali, o agli organi di amministrazione e controllo della banca

- sottoposta a risoluzione, di redigere e trasmettere, alla medesima autorità di risoluzione, una relazione sull'attività svolta.
2. Della chiusura della risoluzione è data notizia mediante pubblicazione nel Bollettino Ufficiale, sul sito internet di BCSM.
 3. Quando a seguito dell'adozione dei soli strumenti di cessione a un soggetto terzo e cessione a un ente ponte, residuano attività o passività in capo alla banca sottoposta a risoluzione, quest'ultima è sottoposta a liquidazione coatta amministrativa secondo quanto previsto dall'articolo 85 della LISF non appena possibile, tenuto conto della necessità di conseguire gli obiettivi della risoluzione, nonché di assicurare che la banca in risoluzione fornisca al cessionario i servizi necessari per la continuazione dell'attività ceduta.

TITOLO II

CAPO I

(Intervento pubblico)

Art. 15

(Strumenti pubblici di stabilizzazione finanziaria)

1. L'Ecc.ma Camera può fornire sostegno finanziario pubblico straordinario mediante strumenti di stabilizzazione finanziaria aggiuntivi, al fine di partecipare alla risoluzione di una banca, anche intervenendo direttamente per evitarne la liquidazione, al fine di realizzare gli obiettivi della risoluzione. Tali interventi sono eseguiti sotto la guida della Segreteria competente in stretta collaborazione con la BCSM.
2. Gli strumenti pubblici di stabilizzazione finanziaria rappresentano una soluzione di ultima istanza dopo aver valutato e utilizzato, nella massima misura possibile consentita dal mantenimento della stabilità finanziaria, gli altri strumenti di risoluzione, secondo le determinazioni assunte dal Congresso di Stato su proposta del CCR, sentita BCSM.
3. Può farsi ricorso agli strumenti di cui al precedente comma solo se sussistono tutti i presupposti per la risoluzione nonché una delle condizioni seguenti:
 - a) il CCR ritiene che l'applicazione degli strumenti di risoluzione non sarebbe sufficiente a evitare effetti negativi significativi sulla stabilità finanziaria;
 - b) la Segreteria competente, sentita la BCSM, ritiene che l'applicazione degli strumenti di risoluzione non sarebbe sufficiente a tutelare l'interesse pubblico, laddove la banca abbia già precedentemente ricevuto un'assistenza straordinaria alla liquidità da parte della banca centrale;
 - c) con riferimento allo strumento relativo alla proprietà pubblica temporanea, la Segreteria competente, previa consultazione con la BCSM, stabilisce che l'applicazione degli strumenti di risoluzione non sarebbe sufficiente a tutelare l'interesse pubblico, laddove la banca abbia già beneficiato dello strumento pubblico di sostegno al capitale.
4. Gli strumenti pubblici di stabilizzazione finanziaria consistono nel:
 - a) sostegno al capitale;
 - b) proprietà pubblica temporanea.

Articolo 16

(Strumento pubblico di sostegno al capitale e Nazionalizzazione)

1. L'Eccellentissima Camera può partecipare alla ricapitalizzazione di una banca mettendo capitali a disposizione di quest'ultima, in cambio di azioni, previo completo assorbimento delle perdite pregresse registrate dalla banca. Qualora l'intervento di sostegno avvenga

- nell'ambito di una procedura di risoluzione, la ricapitalizzazione può avvenire solo dopo il ripristino dell'equilibrio tra attività e passività.
2. La banca che beneficia dello strumento pubblico di sostegno al capitale deve essere amministrata su basi commerciali e professionali per agevolare la cessione della partecipazione pubblica al settore privato non appena le condizioni di mercato lo consentano.
 3. La banca può essere sottoposta a proprietà pubblica temporanea mediante uno o più ordini di trasferimento azionario in cui il cessionario sia:
 - a) l'Eccellentissima Camera; oppure
 - b) una società interamente di proprietà dell'Eccellentissima Camera.
 4. La banca soggetta a proprietà pubblica temporanea deve essere amministrata su basi commerciali e professionali per agevolare la cessione della partecipazione pubblica al settore privato non appena le condizioni di mercato lo consentano.

CAPO II

(Funzioni del Sistema di garanzia dei depositanti)

Art. 17

(Interventi del Fondo di garanzia dei depositanti)

1. Il Fondo di garanzia dei depositanti può intervenire a favore dei depositanti delle banche partecipanti al sistema di garanzia in diverse ipotesi e con apposite modalità:
 - in caso di liquidazione coatta amministrativa di una banca;
 - in caso di amministrazione straordinaria di una banca, al fine di agevolare il risanamento della banca;
 - in qualsiasi altro caso di difficoltà delle banche partecipanti al sistema di garanzia, in situazione di crisi gestite ai sensi dei precedenti articoli della presente legge.
2. Gli interventi del Fondo, ai sensi del comma precedente, non pregiudicano le eventuali azioni risarcitorie nei confronti dei componenti degli organi dell'azienda e degli altri responsabili nonché eventuali altre azioni dirette alla tutela del patrimonio aziendale.
3. La BCSM, sulla base di quanto disposto dall'art. 100 della Legge 165/2005, disciplina le modalità di intervento del Fondo di garanzia dei depositanti nelle ipotesi previste al comma 1, prevedendo, tra l'altro, forme di finanziamento del Fondo alternative ai versamenti ai quali sono tenute le banche partecipanti;
4. Nell'ambito della relativa disciplina attuativa, la BCSM salvaguarderà:
 - a) il principio "del minor onere", rispetto all'intervento di rimborso dei depositi protetti, qualora il Fondo intervenga con modalità diverse da tale ultima forma;
 - b) l'esigenza che il risanamento della banca partecipante, nell'ambito di una procedura di amministrazione straordinaria, non sia legata esclusivamente all'intervento del Fondo.

Art. 18

(Intervento del Fondo di garanzia dei depositanti nell'ambito della procedura di risoluzione)

1. Il Fondo di garanzia dei depositanti è tenuto a corrispondere ai depositanti della banca sottoposta a risoluzione una somma di denaro pari all'ammontare delle perdite di cui i depositi protetti siano stati incisi dall'applicazione degli strumenti della risoluzione.
2. Inoltre, il Fondo di garanzia dei depositanti, nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie, anche acquisite stipulando contratti di finanziamento per rendere possibile la soluzione dello stato di crisi della banca sottoposta a risoluzione, può:
 - garantire le attività e passività della banca sottoposta a risoluzione, delle sue controllate o di un ente-ponte;
 - concedere finanziamenti alla banca sottoposta a risoluzione, alle sue controllate o a un ente-ponte;
 - acquistare attività dalla banca sottoposta a risoluzione;

- sottoscrivere capitale ed eseguire conferimenti e apporti al patrimonio di un ente – ponte.
- 3. Il Fondo di garanzia dei depositanti, qualora ricorra l'ipotesi di cui all'art. 11, comma 4, può anticipare ai titolari di passività protette, l'indennizzo al quale essi hanno diritto, fermo restando la possibilità di rivalersi ai sensi della medesima disposizione, una volta raggiunti gli obiettivi della risoluzione.
- 4. Il Fondo di garanzia dei depositanti può intervenire nei casi di cessione di attività e passività a soggetti terzi o un ente-ponte attraverso l'assorbimento del deficit di cessione, solo se è rispettata la regola del "minor onere" rispetto all'ammontare quanto avrebbe corrisposto a favore dei depositi protetti, in una procedura liquidatoria senza cessione di attività e passività
- 5. Il precedente comma 4 è esteso anche alle procedure di liquidazione coatta amministrativa ex art. 85 della LISF, nell'ambito delle quali si realizza una cessione delle attività e passività.

BOZZA CONFIDENZIALE